



**Partners associati:**  
Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
Arveti D.ssa Nives  
Camprostrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Olivetti Dott. Marcello  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Scassa D.ssa Sara  
Sega D.ssa Barbara  
Barretta Dott. Stefano  
Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

**CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO**

**Anno 2021 n. 57**

**La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino**

## OPERAZIONI ATTIVE

Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l'**articolo 12 D.L. 34/2019** ha esteso l'**obbligo di fatturazione elettronica** negli scambi tra Italia e San Marino.

Il D.M. 21.06.2021 entrato in vigore il 01.10.2021, in sostituzione del previgente D.M. 24.12.1993 contiene le disposizioni attuative della norma e la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, mentre il Provvedimento del 05.08.2021 contiene le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

È previsto un **periodo transitorio** dal **01.10.2021** al **30.06.2022** durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in **formato elettronico** o utilizzare ancora il **formato cartaceo**; a decorrere dal **01.07.2022** la norma sarà a regime e **le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico**, salvo specifiche esclusioni di legge.

In particolare, il Decreto regola gli **scambi di beni con San Marino** distinguendo tra:

- **cessioni di beni** verso San Marino;
- **acquisti di beni** da San Marino con e senza addebito d'imposta.

Le fatture relative a **cessioni di beni** spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in **formato elettronico** da soggetti passivi d'imposta **residenti, stabiliti o identificati in Italia**, nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo **Sdi** all'ufficio tributario di San Marino. L'ufficio tributario, una volta verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione**:  
· **convalida la regolarità della fattura**;  
· **comunica l'esito del controllo** al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano **all'interno della propria area riservata** del portale "Fatture e corrispettivi", il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i **quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura, l'operazione viene riqualficata come operazione imponibile e va **assoggettata ad iva**: l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi** deve emettere nota di variazione, ai sensi dell'**articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Recentemente l'Ufficio Tributario di San Marino, con la **circolare n. 92466 del 31.8.2021** ha reso noto il **codice destinatario** composto dal 7 caratteri alfanumerici (**2R4GTO8**) che deve essere obbligatoriamente inserito nel campo "*codice destinatario*" della fattura elettronica, pena lo scarto della stessa.

Pertanto, ai fini della **corretta compilazione della fattura elettronica** l'operatore italiano dovrà riportare:

- il **numero identificativo** del cessionario sanmarinese;
- nel **campo codice destinatario** il codice "**2R4GTO8**";

- nel **campo natura il codice N3.3.**

Come detto, fino al 30.06.2022 è possibile per gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino **emettere le fatture in formato cartaceo**; dal **01.07.2022** invece tale facoltà sarà possibile solo per i soggetti non obbligati per legge all'emissione della fattura elettronica.

Nel caso di **fattura cartacea** il documento deve essere emesso in **tre esemplari**, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.

Se entro **quattro mesi** dall'emissione della fattura l'operatore italiano non ha ricevuto dal cessionario **l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario San Marino** è tenuto a darne comunicazione allo stesso Ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Inoltre se entro i trenta giorni successivi non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata **dovrà emettere una nota di variazione**, ai sensi dell'**articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

In conclusione, quindi, le **operazioni attive** relative a beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono **non imponibili**, ai sensi degli **articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972**, se ricorrono le seguenti condizioni:

- in caso di fattura elettronica, se **l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento**;
- in caso di **fattura cartacea**, se il cedente è in possesso di un **esemplare della fattura** restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino – Uff. tributario*".

Infine le **operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi saranno assoggettate ad Iva Italia**, ad esclusione delle **cessioni di mezzi di trasporto nuovi** e delle **vendite a distanza**.

### **OPERAZIONI PASSIVE**

Gli **acquisti di beni** da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono **essere assoggettati ad Iva**: il **Decreto 21.06.2021** disciplina gli **adempimenti** a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui la fattura viene emessa in **formato elettronico** o **cartaceo** e i casi in cui venga **addebitata o meno l'iva**.

Le **fatture elettroniche** emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le **cessioni di beni** spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino** allo **Sdi**, che le recapita al cessionario italiano il quale può **visualizzarle** all'interno della propria area riservata del portale "fatture e corrispettivi".

Nel caso di emissione della fattura elettronica **con indicazione dell'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, **l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino** il quale, entro **15 giorni**, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli **elenchi riepilogativi** delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate**, entro **15 giorni**, **controlla** la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

- in caso di **versamenti carenti**, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione;
- nel caso in cui **l'imposta versata sia eccedente quella dovuta**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo **viene reso noto** telematicamente sia all'ufficio tributario di San Marino che al **cessionario italiano** il quale, da tale momento, può operare **la detrazione dell'imposta**.

Nel caso in cui **la fattura elettronica** emessa dall'operatore di San Marino **non indichi l'ammontare dell'Iva** dovuta **l'operatore economico italiano** al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

- **assolvere l'imposta** ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le **modalità** previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche;
- **annotare le fatture** nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli **articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972**, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino **non documentino l'operazione in formato elettronico**, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, dovrà essere emessa fattura in **formato cartaceo**.

Se la **fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, il **cedente sammarinese** deve:

- emettere fattura in **tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presentare all'ufficio tributario di San Marino** dette fatture accompagnate da un **elenco riepilogativo in tre esemplari** e consegnare all'ufficio tributario **la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta**;
- **trasmettere al cessionario italiano** la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

**L'ufficio tributario di San Marino:**

- **acquisisce i dati relativi alle singole fatture** e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
- entro **15 giorni** riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i **tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi** di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il **competente ufficio dell’Agenzia** delle entrate entro **15 giorni** dal ricevimento dei documenti:

- **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture** riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino;
- **restituisce all’ufficio tributario l’originale ed 1 esemplare delle fatture, 2 esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione**, nonché, in segno di ricevuta, una **copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco** o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
- **trattiene agli atti una copia delle fatture**, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

La fattura ricevuta **dall’acquirente italiano va annota nel registro** degli acquisti di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972 ai **fini della detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa**. Infine, se la **fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico sammarinese**:

- emette fattura in **due esemplari**, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presenta all’ufficio tributario** di San Marino le **due fatture** accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- **trasmette al cessionario** uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

**L’acquirente italiano:**

a) **assolve l’imposta** a norma dell’**articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

b) **annota le fatture nei registri Iva delle vendite e degli acquisti** a norma degli **articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972** secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare la **detrazione** dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Per quanto riguarda infine le **prestazioni di servizi** rese nei confronti degli **operatori economici sammarinesi** che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura di cui all’**articolo 21, comma 6-bis, lett. b), D.P.R. 633/1972**, può essere emessa in formato **elettronico tramite Sdi**, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Nei casi di **operazioni passive** relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sammarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all’imposta emettendo autofattura ai sensi dell’**articolo 17, comma 2**.



Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*  
*Dr. Sergio Mantovani*

